



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Regolamento per l'attivazione del Percorso Formativo per l'acquisizione dei 24 crediti nella discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui al Decreto Legislativo n. 59/2017 e al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 616/2017

Emanato con Decreto Rettorale n. 158 del 4 marzo 2019

Art. 1 – Istituzione, attivazione e finalità

1. Ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2017, n. 616, l'Università degli Studi di Brescia (di seguito "Università") e dell'art. 1, comma n. 792 della legge n. 145 del 31 dicembre 2018 (legge di bilancio) istituisce e attiva il Percorso Formativo per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche previste quali requisiti di accesso al sistema di reclutamento e di accesso ai ruoli della scuola secondaria di I e II grado.

2. Il Percorso formativo (di seguito "Percorso24") consiste in attività formative e relativi esami per un totale di 24 crediti e garantisce la possibilità di soddisfare le richieste formative stabilite dall'articolo 5 commi 1b e 2b del decreto legislativo 59/2017, attraverso insegnamenti ordinari e discipline formative specifiche negli ambiti:

- a) pedagogia speciale e didattica dell'inclusione;
- b) psicologia;
- c) antropologia;
- d) metodologie e tecnologie didattiche.

Le discipline formative specifiche saranno attivate di anno in anno; gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative sono sviluppati coerentemente con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A, B, e C del D.M. 616 del 10 agosto 2017.

3. L'elenco delle discipline formative specifiche appositamente attivate e degli eventuali insegnamenti ordinari offerti dall'Università e riconosciuti coerenti, per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto stabilito dal DM 616/2017, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Università, in tempo utile per la presentazione dei Piani di Studio previsti al successivo art. 7; l'elenco degli insegnamenti sarà aggiornato annualmente.

4. Il Percorso24 ha la durata di un anno accademico e inizia, di norma, entro il mese di novembre di ogni anno e termina di norma il 30 settembre dell'anno successivo.

Art. 2 – Comitato Direttivo per la Formazione degli Insegnanti

1. Spetta al Comitato Direttivo per la Formazione degli Insegnanti svolgere i seguenti compiti:

- a. definire il contenuto del Percorso24, indicando gli eventuali insegnamenti per i quali gli interessati possono ottenere il riconoscimento e le discipline formative specifiche da attivare, con l'individuazione dei relativi responsabili;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

b. valutare i Piani di Studio individuali e in particolare le attività formative pregresse per le quali gli interessati presentano richiesta di riconoscimento di crediti.

Art. 3 Contribuzione

1. La misura della contribuzione è definita di anno in anno nel rispetto del limite previsto dalla normativa.

2. I contributi sono graduati sulla base dei criteri e delle condizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, commi da 252 a 267) e in funzione del numero dei crediti che ogni iscritto deve acquisire.

3. Sono esentati da qualsiasi pagamento, fatto salvo il pagamento di 16 euro per imposta di bollo dovuta da tutti:

- coloro che alla data di presentazione della domanda risultino iscritti a un corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, ad una Scuola di Specializzazione, ad un Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Brescia per l'anno accademico cui si riferisce il Percorso24;
- i candidati con invalidità superiore al 66% attestata e regolarizzata tramite specifica certificazione in base alla Legge 104/1992.

Art. 4 – Iscrizione al percorso

1. Per iscriversi al Percorso24 è necessario:

- presentare richiesta d'iscrizione secondo le modalità e le procedure stabilite dall'Amministrazione universitaria e rese note nella pagina web;
- versare, all'atto dell'iscrizione, in via anticipata, una quota del contributo complessivo. Tale quota sarà successivamente integrata con il versamento della restante somma, calcolata tenendo conto del numero di crediti effettivo che ogni iscritto deve acquisire.

2. Gli iscritti al Percorso24 devono presentare il rispettivo Piano di Studio seguendo le modalità e le procedure stabilite dall'Università, nel quale specificano le attività formative che intendono svolgere e le eventuali attività pregresse per le quali richiedono il riconoscimento.

3. Ai sensi dell'art.4 comma 2 del D.M. 616/2017, per gli studenti dei corsi di studio dell'Università che si iscrivono per la prima volta al Percorso24 la durata normale del corso di studio frequentato può essere aumentata di un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio. Il semestre aggiuntivo è riconosciuto agli studenti iscritti a un corso di laurea o laurea magistrale dell'Ateneo che facciano domanda per acquisire totalmente o anche solo parzialmente i 24 CFU come crediti aggiuntivi e non curriculari. Tale estensione di durata del corso di studio può avvenire una sola volta nella carriera dello studente. In particolare, se uno studente non completa il percorso per l'acquisizione dei 24 CFU nei tempi previsti e richiede una nuova iscrizione a tale percorso, non usufruisce di alcun ulteriore allungamento della durata normale del proprio corso di studi.

4. Gli studenti dei corsi di studio dell'Università che si iscrivono al del Percorso24 possono inserire nel proprio piano di studi, come attività a scelta o esami sovrannumerari, le attività formative specifiche del Percorso24.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Art. 5 – Organizzazione delle attività formative specifiche

1. A ogni credito corrispondono 6 ore di attività didattica assistita.
2. Le lezioni relative alle attività formative specifiche, la cui frequenza è consigliata ma non obbligatoria, possono essere erogate anche in giorni prefestivi.
3. Al termine di ogni attività formativa specifica è previsto il superamento di un esame valutato in trentesimi. Il superamento dell'esame è condizione necessaria per il conseguimento dei crediti relativi alla disciplina.
4. Per ogni attività formativa specifica è possibile fruire per tutto l'anno accademico degli appelli d'esame, il primo dei quali immediatamente successivo alla conclusione delle attività formative.
5. Qualora non si sostengano gli esami nei periodi previsti, è necessario effettuare una nuova iscrizione al Percorso24 nell'anno successivo.
6. Per sostenere la prova finale di una attività formativa specifica, i corsisti devono:
 - a) essere regolarmente iscritti al Percorso24 nell'anno accademico corrispondente;
 - b) essere in regola con il pagamento della contribuzione relativa alla specifica attività formativa specifica ad eccezione di coloro che alla data di iscrizione al Percorso24 risultino essere studenti di un corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico dell'Università per l'anno accademico cui fa riferimento il Percorso24.

Art. 6 – Presentazione e valutazione piani di studi individuali

1. Ogni corsista presenta il proprio Piano di studio in conformità a quanto disposto dalla normativa richiamata dal presente Regolamento. In particolare, il Piano di Studio deve contenere attività formative per un totale di almeno 24 CFU, includendo almeno 3 degli ambiti specificati al comma 2 dell'art. 1, e precisamente: Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, Psicologia, Antropologia e Metodologie e tecnologie didattiche, ciascuno con almeno 6 crediti.
2. Per quanto riguarda l'ambito delle Metodologie e tecnologie didattiche, il Piano di Studio può prevedere attività formative, diversificate a seconda della classe di concorso, concernenti le metodologie e tecnologie didattiche per gli specifici insegnamenti, secondo quanto previsto dall'allegato C al D.M. 616/2017.
3. Nella compilazione del Piano di Studio ciascun corsista dovrà tener presente:
 - a. che non più di 12 CFU del percorso possono essere acquisiti o essere stati acquisiti con modalità telematiche;
 - b. che deve essere garantita l'acquisizione di almeno 6 crediti in almeno 3 dei 4 ambiti disciplinari in cui è strutturato il percorso formativo (pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologi e tecnologie didattiche).
4. Al fine dell'acquisizione dei 24 crediti possono essere riconosciuti validi anche crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici in forma curriculare o aggiuntiva, compresi i Master universitari o accademici di primo o di secondo livello, i Dottorati di ricerca e le Scuole di Specializzazione, nonché quelli relativi a singoli esami extracurriculari, purché relativi ai settori di cui al comma 3 art. 2 del DM 616/2017 e coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

formative di cui agli allegati A, B e C del DM 616/2017 e comunque riconducibili al percorso formativo previsto.

5. La coerenza con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui agli allegati A, B e C del DM 616/2017 e comunque la aderenza al percorso formativo previsto dovranno essere attestati dall'Ateneo ove i CFU sono stati acquisiti con una apposita certificazione, indispensabile per il loro riconoscimento.

6. Chi ritenga di avere già conseguito nel corso della propria carriera universitaria pregressa, presso l'Università degli Studi di Brescia, tutti i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, deve comunque iscriversi al percorso formativo e richiedere il riconoscimento dei crediti acquisiti.

7. Per ogni ambito non vengono riconosciute attività formative che abbiano comportato l'acquisizione di meno di 3 crediti.

Art. 7 – Approvazione Piano di Studio

1. I Piani di Studio che prevedono l'acquisizione dei 24 CFU con il superamento delle discipline formative specifiche appositamente attivate nell'ambito del Percorso24 sono automaticamente accettati.

2. I Piani di Studio che contengono la richiesta di riconoscimento di crediti pregressi o attività formative differenti da quelle presenti nell'anzidetto elenco dovranno essere approvati dal Comitato Direttivo per la Formazione degli Insegnanti, che ne valuta la coerenza, per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B e C del D.M. 616/2017. Il Comitato esprime il suo parere entro 30 giorni dalla presentazione del Piano di Studio.

3. In caso di parere negativo il Comitato Direttivo indica le attività formative da inserire nel piano di studio indentificandole tra quelle messe a disposizione dall'Ateneo.

Art. 8 – Certificazione del percorso formativo

1. Per ottenere la certificazione del raggiungimento dei previsti obiettivi formativi, il corsista deve acquisire i 24 CFU previsti nel proprio Piano di Studio entro e non oltre il 30 settembre dell'anno accademico di iscrizione al Percorso24.

2. Il corsista che non ottemperi all'obbligo di cui al comma 1 non può ricevere la certificazione del raggiungimento delle competenze.

Art. 9 – Norme finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico ed è emanato con decreto del Rettore.

2. Il Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sull'apposita pagina del sito web istituzionale dell'Università.